

ISTITUZIONE VENEZIANA

SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

DELIBERAZIONE N. 35

DATA: 19/12/2022

**OGGETTO: INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE -
NUOVO REGOLAMENTO RELATIVO AI CRITERI PER LA
DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS.
18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II.**

Estratto dal Registro delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2022, questo giorno 19 del mese di DICEMBRE, a seguito di convocazione disposta con avvisi recapitati ai sig.ri Consiglieri secondo quanto previsto dallo Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona nelle persone dei signori:

Presenti	Assenti	
x		Dott.ssa Paola Bonetti
x		Dott.ssa Pamela Frezza
x		Dott.ssa Loredana Grillo
x		Dott. Stefano Rossi

Presiede il Presidente: **Dott. Stefano Rossi**

Assiste il Segretario Direttore: **Dott. Marino Favaretto**

ISTITUZIONE VENEZIANA

SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su proposta del Presidente

Richiama il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 113 recante "Incentivi per funzioni tecniche", in particolare, il comma 3 «L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito (ai sensi del comma 2) è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche ((indicate al comma 2)) nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale»;

Dato atto che la quota prevista del 2% deve essere destinata nella misura dell'80% delle risorse finanziarie ivi incluse per la liquidazione dei cd. "Incentivi per funzioni tecniche", e la restante quota parte di detto fondo (nella misura del 20%) riservata all'acquisto, da parte dell'Amministrazione, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'Art. 18 della Legge 196/1997, o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;

Considerata la necessità, in attuazione dell'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 di adottare un regolamento che istituisca un fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Amministrazione per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti e che ne disciplini l'erogazione;

Richiamate tutte le norme disciplinanti la materia alle quali si rimanda per quanto non espressamente previsto ed in particolare il D.lgs. 50/2016, recante Codice dei contratti pubblici;

ISTITUZIONE VENEZIANA

SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

Preso atto che la nuova disciplina prevista agli artt. 113 e 102 c. 6 d.lgs. 50/16:

- è entrata in vigore il 19.4.2016,
- introduce innovazioni alle fattispecie degli incentivi eliminando quelli previsti per i progettisti e indirizzando i premi alle attività tecnico-burocratiche precedentemente non previste (programmazione, procedure di gara, esecuzione dei contratti pubblici, verifica della conformità, ecc.,
- estende agli appalti di forniture e servizi la possibilità di partecipare alla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche;

Rilevata quindi la necessità di provvedere all'approvazione di un Regolamento disciplinante i criteri e le modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche e così dotare l'Amministrazione di uno strumento, peraltro previsto dalla normativa, efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture, che garantisca l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti;

Considerato che rientrano tra gli obiettivi dell'Amministrazione:

- la valorizzazione delle professionalità interne e la crescita professionale dei dipendenti;
- il risparmio economico da parte dell'Ente conseguente all'affidamento di incarichi a soggetti interni;
- la riduzione dei tempi per la programmazione-realizzazione della commessa pubblica;

Considerata la necessità di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, nel rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. e quella di favorire il mantenimento di professionalità qualificate all'interno della pubblica amministrazione;

Considerato che rispetto alla previgente normativa, d.lgs. 163/2006, l'attuale disciplina di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/16 affida al "Regolamento" una funzione antecedente di "indirizzo" rispetto alla fonte contrattuale (contrattazione decentrata integrativa del personale), collocata, nel sistema odierno, "a valle" e non più "a monte" del Regolamento [C.d.S. Adunanza Plenaria 1360/20200];

Premesso che:

- le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo devono essere previsti da ogni Ente in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti;
- la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 6 del 26.4.2018 ha statuito che "gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate *ex lege* facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017;
- a seguito dell'introduzione del comma 5-bis all'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 ad opera della legge 205/2017, che ha previsto che gli incentivi «fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture», la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la successiva pronuncia resa dall'adunanza del 10 aprile 2018, ha chiuso la problematica, ritenendo che gli incentivi de quo siano fuori dal fondo del salario accessorio e non sottoposti a limiti di trattamento;

ISTITUZIONE VENEZIANA

SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

- la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con deliberazione n. 57/2018/PAR ha sottolineato, inoltre, che nel concetto “di quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale” non possono farsi rientrare le risorse variabili, sebbene disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale o dalla legge, atteso che “le risorse di cui si tratta non possono né essere utilizzate per altri scopi, diversi da quelli prefissati, né, a maggior ragione, essere trasportate sull’esercizio successivo in caso di non utilizzo nell’anno di riferimento. Diversamente ritenendo, esse finirebbero sostanzialmente per “stabilizzarsi” nel tempo, in contrasto con la ratio della previsione del CCNL e con la specifica finalizzazione delle risorse stesse, che è alla base del loro stanziamento annuale. Pertanto, si ritiene che le risorse di cui si tratta, ove non utilizzate per le specifiche finalità cui sono destinate nell’anno nel quale sono stanziare (per il mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed in relazione ai quali si è proceduto all’incremento delle risorse variabili), nello stesso anno diventano economie di bilancio e tornano nella disponibilità dell’ente” (delibera n. 161/PAR/2017) [...];
- il C.C.N.L. Funzioni Locali ha previsto, con la dichiarazione congiunta n. 9, che “le parti prendono atto positivamente del pronunciamento della Corte dei Conti Sezione autonomie (Sezione delle autonomie. N. 6 /SEZAUT/2018/QMIG) che, in relazione alle dichiarazioni già espresse dalle parti nella dichiarazione congiunta n. 1 allegata alla Ipotesi di CCNL sottoscritta in data 21/2/2018, chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non soggetti ai limiti dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”;

Considerato che gli indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica, al fine di definire il “Regolamento relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all’articolo 113, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, sono stati così rappresentati:

- considerare competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, anche in relazione alle mansioni della categoria di inquadramento;
- considerare la complessità delle opere/servizi/forniture;
- considerare il valore dell’affidamento e prevedere scaglioni relativi all’ammontare di lavori/servizi/forniture rispetto ai quali procedere alla progressiva riduzione delle percentuali di incentivo;
- ripartire gli incentivi per i lavori in distinte fasi (attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, affidamento e esecuzione dei lavori);
- ripartire gli incentivi per servizi e forniture in distinte fasi (attività di programmazione, affidamento ed esecuzione);
- graduare proporzionalmente l’incentivo in ragione ai diversi gradi di responsabilità: responsabilità del RUP, fase di affidamento (redazione atti di gara), fase di esecuzione (direzione lavori e collaudo, verifica preventiva progetti, programmazione, ecc.);
- prevedere la ripartizione degli incentivi anche ai collaboratori tecnici ed amministrativi promuovendo l’organizzazione delle attività incentivate nell’ambito di “Gruppi di lavoro”;
- predisporre criteri di riduzione degli incentivi in considerazione di errori, ritardi o aumenti dei costi;

Dato atto che il Regolamento:

- intende conseguire l’obiettivo di valorizzare l’impegno, le capacità, le professionalità acquisite e le attività dei dipendenti, l’incentivazione del ricorso al personale interno con notevole risparmio di spesa;
- non prevede criteri di ripartizione “a pioggia” ma incentiva coloro che, effettivamente, operano, tanto che la corresponsione dell’incentivo è disposta dal Segretario Direttore previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti;

Considerato che i suddetti criteri, unitamente allo schema di regolamento, così come allegato formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono stati

ISTITUZIONE VENEZIANA

SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

attribuiti quali linee di indirizzo alla Delegazione trattante di parte pubblica la quale ha presentato i documenti alla Delegazione trattante di parte sindacale in data 14/12/2022;

Preso atto che Delegazione trattante di parte sindacale, in data 14/12/2022, ha trasmesso il parere di approvazione del succitato regolamento;

Tutto ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.

Richiamata la attestazione del Segretario Direttore sulla regolarità dell'istruttoria tecnico amministrativa, contabile e la copertura finanziaria

Acquisito il parere di legittimità espresso dal Segretario Direttore a norma di legge

Visto l'art.7 del vigente Statuto

A voti unanimi espressi in modo di legge

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, di dare atto degli indirizzi proposti alla delegazione trattante di parte pubblica al fine di definire il "Regolamento relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all'articolo 113, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50" come di seguito esposti:

- a. considerare competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, anche in relazione alle mansioni della categoria di inquadramento;
- b. considerare la complessità delle opere/servizi/forniture;
- c. considerare il valore dell'affidamento e prevedere scaglioni relativi all'ammontare di lavori/servizi/forniture rispetto ai quali procedere alla progressiva riduzione delle percentuali di incentivo;
- d. ripartire gli incentivi per i lavori in distinte fasi (attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, affidamento e esecuzione dei lavori);
- e. ripartire gli incentivi per servizi e forniture in distinte fasi (attività di programmazione, affidamento ed esecuzione);
- f. graduare proporzionalmente l'incentivo in ragione ai diversi gradi di responsabilità: responsabilità del RUP, fase di affidamento (redazione atti di gara), fase di esecuzione (direzione lavori e collaudo, verifica preventiva progetti, programmazione);
- g. prevedere la ripartizione degli incentivi anche ai collaboratori tecnici ed amministrativi promuovendo l'organizzazione delle attività incentivate nell'ambito di "Gruppi di lavoro";
- h. predisporre criteri di riduzione degli incentivi in considerazione di errori, ritardi o aumenti dei costi;

Dare atto che gli stessi indirizzi sono stati trasfusi nell'allegato Regolamento formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dare atto che la Delegazione trattante di parte sindacale, in data 14/12/2022, ha trasmesso il parere di approvazione del succitato regolamento;

ISTITUZIONE VENEZIANA

SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

Dare atto che, agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi al personale dipendente dell'Ente in applicazione del suddetto regolamento, verrà fatto fronte con prelevamento sulle quote degli stanziamenti annuali riservati alle spese di realizzazione delle singole opere/lavori pubblici o dei servizi o forniture pubbliche, inclusi negli strumenti programmatori e nel Bilancio dell'Ente.

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente: Stefano Rossi ... *firmato in originale*.....

La Consigliere: Paola Bonetti ... *firmato in originale*

La Consigliere: Pamela Frezza ... *firmato in originale*

La Consigliere Loredana Grillo ... *firmato in originale*

Il Segretario Direttore Dott. Marino Favaretto *firmato in originale* ...

In data 19/12/2022 viene attestata la regolarità dell'istruttoria tecnico-amministrativa, contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto.

Il Segretario Direttore
Dott. Marino Favaretto
(*firmato in originale*)

In data 19/12/2022 viene acquisito il parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art.12 del vigente Statuto.

Il Segretario Direttore
Dott. Marino Favaretto
(*firmato in originale*)

Il presente atto viene pubblicato il giorno ...20/12/2022....e per n.15 giorni, consecutivi sull'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 34 della Legge 17/07/1890 n. 6972

Il Segretario Direttore
Dott. Marino Favaretto
(*firmato in originale*)